

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, DAMAGIO e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1983

Disciplina dei corsi di formazione per massofisioterapisti

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che sono competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: « (omissis) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie ».

E, il presente, un disegno di legge che mira a dare ulteriore e più completa attuazione alla legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale e, se è vero che oggi, a circa cinque anni dal varo di quella legge, è in corso una analisi critica sull'andamento della riforma sanitaria, è pur vero che il problema della formazione di nuovo personale sanitario era e rimane di primaria importanza.

Difatti, come appare evidente dai dati sulla dinamica occupazionale interna del per-

sonale ospedaliero negli anni che vanno dal 1976 al 1981, a fronte di una diminuzione del personale destinato alla assistenza diretta (medici e personale sanitario ausiliario) è rilevabile un aumento del personale amministrativo.

Se si considera che l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ha comportato per le strutture pubbliche l'assunzione di nuovi e più gravosi impegni rispetto a quelli antecedenti la riforma sanitaria e che il servizio sanitario si basa prevalentemente su prestazioni ad alta componente umana ed assistenziale, i dati forniti dianzi si traducono in quella realtà, da tutti constatabile, che è la quasi totale paralisi dei servizi erogati dalla struttura pubblica ai cittadini, nonché nell'aumento spropositato dei costi destinati all'automantenimento della struttura, che finiscono per diventare insopportabili in rapporto al servizio reso all'utenza.

Ritengo pertanto che si debba guardare in via prioritaria alla formazione di nuovo personale sanitario e, in questo contesto, riten-

go vada affrontato con urgenza il problema delle scuole per massofisioterapisti, che ancora oggi non riescono ad operare in modo unitario ed organico su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, stabilisce: « La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente ».

Fino ad ora si era accennato solo al personale operante nelle strutture pubbliche ma, come si può vedere dalla succitata legge, l'impiego di massofisioterapisti si estende anche al settore privato, convenzionato e non, dove peraltro sarebbero necessari maggiori controlli da parte delle autorità preposte in merito al personale impiegato.

È evidente a questo punto l'urgenza di disciplinare, poichè siamo in totale assenza di norme precise, i corsi di formazione per massofisioterapisti.

Lo Stato non può lasciare che la formazione di personale destinato ad operare in un settore delicato, quale è quello della riabilitazione, sia lasciata alla discrezionalità di singoli che si informano a criteri personali e che, a volte, poco hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini.

Si tratta, in ultima analisi, di puntare alla formazione di nuovo personale specializzato per il settore sanitario pubblico e privato; di puntare ad una sua sempre maggiore qualificazione e di far sì che i fondi necessari per dare pratica attuazione a questa proposta si trasformino in un cospicuo investimento per la collettività: permettendo, in primo luogo, una migliore distribuzione dello sforzo finanziario necessario per fornire ai cittadini un valido servizio attraverso le strutture pubbliche e private; in secondo luogo, qualificando maggiormente la spesa sanitaria, in quanto gli interventi terapeutici sarebbero eseguiti da personale più qualificato, con conseguente riduzione dei tempi di trattamento e recupero del cittadino malato, ed infine creando l'opportunità per migliaia di giovani di inserirsi nel mondo del lavoro entrando a far parte, a pieno titolo, di una categoria che, unica nel contesto della sanità di questo Paese, non solo non ha mai chiesto benefici, ma, con lodevole iniziativa e spirito di sacrificio, è arrivata addirittura ad autodisciplinarsi ed autoregolamentarsi, in attesa che l'ordinamento giuridico italiano le riconosca l'inevitabile diritto ad avere un albo professionale, costituendo una associazione a livello nazionale che di un albo professionale ha tutte le caratteristiche.

Il fabbisogno di massofisioterapisti è oggi grande, in Italia; vi sono circa tremila operatori regolarmente qualificati, ma ne occorrerebbero almeno altrettanti, specie nel Meridione, dove le scuole per massofisioterapisti mancano del tutto.

Nel contribuire a sanare una questione vitale quale è quella della formazione di valido personale sanitario, si troverebbe quindi anche il modo di offrire una migliore assistenza ai cittadini e nuove aperture ai giovani, che, specie nel Meridione, sono costantemente alla ricerca di valide ed onorevoli soluzioni al problema del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il massofisioterapista esegue ed applica tutte le tecniche del massaggio, della fisioterapia e della kinesiologia sull'assistito su prescrizione medica.

Esplica la sua attività manualmente e mediante l'uso di adeguate apparecchiature, sia che lavori alle dipendenze di enti pubblici e privati, sia che eserciti la libera professione autonomamente nell'ambito delle disposizioni di legge.

Art. 2.

Tutti i corsi nelle scuole per massofisioterapisti vedenti di cui all'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, hanno durata triennale.

Dette scuole assumeranno la denominazione di « Scuola di massofisioterapia ».

Per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado.

Gli aspiranti devono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Il titolo di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria rilasciato al termine di ogni corso è unico ed assume la denominazione di « diploma di massofisioterapista ».

Art. 3.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le materie di studio e le relative ore di insegnamento teorico e pratico e di eventuale tirocinio per ciascun corso (di durata non inferiore ad un totale di mille ore annue) nonchè le modalità di passaggio tra i vari anni di corso.

Art. 4.

I programmi e la data di svolgimento degli esami sono fissati annualmente dal Ministero della sanità e sono uguali per tutte le scuole.

L'esame finale del corso di studio è articolato in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica.

Tali prove si svolgeranno in due sessioni.

Art. 5.

Le commissioni di esame sono nominate con decreto del Ministro della sanità e sono composte da sette membri: un rappresentante del Ministero della sanità con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante della Regione; un rappresentante designato dall'associazione professionale di categoria; il direttore della scuola; due docenti designati dalla scuola.

Funge da segretario un funzionario della scuola.

Art. 6.

Le Regioni attuano le iniziative di formazione professionale per gli operatori di cui alla presente legge nell'ambito fissato dall'articolo 27, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla lettera *f*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 7.

Le Regioni, per le iniziative di formazione professionale di cui alla presente legge nonché per l'aggiornamento di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repub-

blica 20 dicembre 1979, n. 761, si avvarranno delle strutture del Servizio sanitario nazionale e della collaborazione dell'associazione professionale di categoria; potranno altresì, con apposite convenzioni, avvalersi delle scuole gestite da enti privati o pubblici operanti nel territorio.

Art. 8.

Le scuole destinate allo svolgimento dei corsi per massofisioterapisti devono rispondere alle esigenze di funzionalità e devono risultare adeguatamente attrezzate per quanto concerne l'insieme delle attività formative.

Il personale docente, che deve essere idoneo con titolo accademico e capacità didattiche alle esigenze formative e alle caratteristiche organizzative dei corsi, è coadiuvato ai fini del tirocinio pratico da insegnanti di tirocinio, in numero non inferiore ad uno ogni quindici allievi, i quali assumono la qualifica di « massofisioterapista didattico » e sono considerati docenti a tutti gli effetti.

Possono essere nominati massofisioterapisti didattici quei massofisioterapisti diplomati ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, che abbiano una provata attitudine all'insegnamento e che abbiano superato un esame per conseguire la qualifica.

L'organizzazione dei corsi deve essere strutturata in modo da garantire la libertà di insegnamento del personale docente, nel rispetto dei programmi di studio stabiliti, nel quadro del coordinamento interdisciplinare.

Devono essere altresì previste forme di partecipazione del personale docente e non docente e degli allievi alla organizzazione ed attuazione delle iniziative organizzative.

Le scuole di formazione hanno l'obbligo di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali degli allievi.

Le Regioni assicurano anche l'aggiornamento del personale docente e degli insegnanti di tirocinio.

Art. 9.

Le Regioni assicurano alle scuole convenzionate autonomia nell'organizzazione, garantendo l'erogazione di contributi per eventuali ristrutturazioni e per l'acquisto di attrezzature didattiche per l'ampliamento e riammodernamento dei locali al fine di adeguare le attività alle necessità di aggiornamento dei programmi e delle tecniche di studio.

Con apposite convenzioni le Regioni porranno a disposizione delle scuole le strutture, le attrezzature ed il personale per l'attività di tirocinio e di formazione tecnologica.

Art. 10.

Alle disposizioni di cui alla presente legge dovranno adeguarsi le scuole ed i corsi di formazione attualmente operanti, a partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni qui contemplate.

Le scuole di formazione professionale sono soggette alla vigilanza degli organi regionali a ciò preposti.

Art. 11.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge le Regioni provvedono con i fondi di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni norma o disposizione in contrasto con quanto in essa contenuto.